

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Modello IRE: appuntamento al 2 aprile 2013**

### **Premessa**

Il prossimo 02.04.2013 **scade il termine entro cui i contribuenti sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’importo delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici**. Come noto, la disciplina dell’istituto è stata **oggetto di profonde modifiche da parte del legislatore: entro il prossimo 01.07.2013**, in assenza di **ulteriori proroghe l’agevolazione verrà assorbita e riallineata a quella concessa nel caso di interventi di recupero edilizio di un edificio, con conseguente riduzione dell’aliquota di detrazione dal 55% al 36%**.

In riferimento alle **spese sostenute nel 2012** relative a **interventi che proseguono anche nel 2013 è previsto un adempimento consistente nella presentazione del modello IRE**, ovvero il modello necessario per indicare appunto l’ipotesi in cui le spese sostenute riguardano **interventi non ancora completamente conclusi nel periodo 01.01.2012-31.12.2012**.

Appare chiaro che **non sono tenuti alla compilazione del modello quei soggetti che hanno svolto interventi che si sono conclusi in tale periodo oppure che hanno avviato interventi nel 2012 da concludere nel 2013** per cui non sono state sostenute spese nel primo periodo.

Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio l’adempimento, con particolare riguardo alla **compilazione del modello IRE**.

### **La detrazione del 55%**

È utile ricordare che con **il DL n. 201/2011 e con il DL n. 83/2012** il legislatore ha previsto una **notevole modifica delle disposizioni in materia di recupero edilizio e risparmio energetico, prevedendo l’assorbimento delle agevolazioni per il risparmio energetico in quella del recupero edilizio**.

Nel dettaglio, è stato previsto quanto segue:

- con il **DL n. 201/2011** è stato previsto **l'assorbimento a partire dallo scorso 01.01.2013 della detrazione del 55% in quella inferiore del 36%**, che viene **stabilizzata ed introdotta nel TUIR con l'articolo 16 bis**;
- con il **DL n. 83/2012** viene prorogata la **detrazione del 55% fino al prossimo 01.07.2013, contestualmente a partire dal 26.06.2012** (data di entrata in vigore del DL) **fino al 30.06.2013** la detrazione per il recupero edilizio viene **riconosciuta nella misura del 50%** (anziché del 36%) e con un **massimale raddoppiato**.

In particolare, il DL n. 83/2012, con l'articolo 11 ha modificato **gli elementi prettamente economici dell'agevolazione** (salvo la previsione dell'applicazione del principio di cassa), **lasciando sostanzialmente intatta la restante disciplina delle agevolazioni per il recupero edilizio ed il risparmio energetico**.

#### **OSSERVA**

La modifica viene introdotta, come detto, a seguito della previsione dell'accorpamento delle **due agevolazioni a partire dal 01.01.2013**: il DL n. 201/2011, infatti, ha previsto la **stabilizzazione delle agevolazioni** in parola attraverso l'inserimento delle stesse nel TUIR (articolo 16 bis), riducendo di conseguenza (a partire dal 01.01.2013) la convenienza dell'agevolazione per la riqualificazione energetica.

Con l'articolo 11 del DL n. 83/2012 **viene ritoccata la disciplina**, aumentando la convenienza economia dell'agevolazione per il recupero edilizio mantenendo la detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici fino al 30.06.2013, che viene estesa anche all'installazione di scaldacqua sanitari.

<b>L'IMPORNO DELLE AGEVOLAZIONI</b>		
<b>Termini</b>	<b>Recupero edilizio</b>	<b>Riqualificazione energetica</b>
<b>Dal 01.01.2012 al 25.06.2012</b>	Aliquota del 36%; massimale: 48.000	Aliquota del 55%
<b>Dal 26.06.2012 al 31.12.2012</b>	Aliquota del 50%; massimale: 96.000	Aliquota del 55%
<b>Dal 01.01.2013 al 30.06.2013</b>	Aliquota del 50%; massimale 96.000	Aliquota del 55%

<b>Dal 01.07.2013</b>	Aliquota del 36%; massimale 48.000	Nessuna previsione, viene stralciata la disposizione che riconduceva tali lavori nell'ambito di applicazione del 36%

La **detrazione del 55%**, ricordiamo, viene concessa per la seguente tipologia di interventi:

- **per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti:** si tratta degli **interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell'edificio**, che permettono di conseguire un **indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori indicati nelle tabelle di cui all'Allegato C del decreto del 19 febbraio 2007**. Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, gli interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti);
- **per interventi sull'involucro degli edifici esistenti:** sono gli **interventi su edifici esistenti o parti di essi** relativi a strutture opache verticali (pareti), orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, materiale ordinario, nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m<sup>2</sup>K, definiti nell'allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008;
- **per installazione di pannelli solari:** sono gli **interventi per l'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico;**
- **per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale:** sono gli **interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione**. Dal 1° gennaio 2008 vi rientrano anche i **lavori di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore**

**ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.** Dal 1° gennaio 2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

In riferimento alle spese sopra riportate **vengono considerati i seguenti massimali di spesa:**

<b>MASSIMALE DI SPESA E DETRAZIONE</b>		
<b>Intervento</b>	<b>Massimale di spesa</b>	<b>Massimale di detrazione</b>
Riqualificazione energetica di edifici esistenti	181.818,18 euro	100.000 euro
Interventi sull'involucro degli edifici	109.090,90 euro	60.000 euro
Installazione di pannelli solari	109.090,90 euro	60.000 euro
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	54.545,45 euro	30.000 euro

In ogni caso, come tutte le detrazioni d'imposta, **l'agevolazione è ammessa fino a capienza dell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.** La somma eventualmente eccedente non può, quindi, essere chiesta a rimborso.

La detrazione **deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo.**

#### **Presentazione modello IRE**

Come nei precedenti anni, **il modello IRE deve essere presentato** solamente al ricorrere di una particolare ipotesi, ovvero **nel caso in cui il contribuente sostenga spese per interventi che si prolungano nell'anno successivo al pagamento.**

Secondo quanto specificato nelle istruzioni del modello, infatti, **i contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica devono inviare il modello IRE esclusivamente nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d'imposta nel quale sono iniziati per comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.** I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono **inviare la presente comunicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008.**

Pertanto, **la presente comunicazione non deve essere inviata** nelle seguenti ipotesi:

- per **lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta;**
- per il **periodo o per i periodi d'imposta in cui non sono sostenute spese.**

Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d'imposta, **deve essere presentato un modello per ciascun periodo d'imposta.**

#### **OSSERVA**

Nel caso in cui un **intervento avviato nel 2012 prosegua nel 2013 e successivamente nel 2014**, il contribuente **dovrà presentare il modello IRE** per le **spese sostenute nel 2012 e successivamente un nuovo modello IRE per le spese sostenute nel periodo 2013.**


Le **persone fisiche e comunque tutti i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono inviare la presente comunicazione all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo** (quest'anno il 02.04.2013) **dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.**

**La presente comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite soggetti** incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322 e **successive modificazioni** (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti). Si precisa che **per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d'imposta, il modello deve essere presentato entro novanta giorni dal termine di ciascun periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione. Per il 2012, per le persone fisiche, l'appuntamento è quindi al 2 aprile 2013** (il 31 marzo cade di domenica e il 1 aprile è festivo).

Il presente modello e le relative istruzioni **sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) o dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).**

#### **Compilazione del modello**

Il **modello IRE** è composto da numerose sezioni, che **di seguito illustriamo dettagliatamente assieme alle istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate in riferimento alla loro compilazione.**



### **INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMUNICAZIONE PER LAVORI CHE PROSEGUONO OLTRE IL PERIODO D'IMPOSTA (DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55%)**

Articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

**Periodo di riferimento:** in questo riquadro **deve essere indicato l'anno in cui sono state sostenute le spese per le quali si intende fruire della detrazione d'imposta del 55 per cento.** Ad esempio **un contribuente che ha iniziato**, nel corso del 2012, **lavori per interventi di riqualificazione energetica che proseguono nel 2013**, è tenuto ad **inviare la presente comunicazione entro il 02.04.2013, indicando come periodo di riferimento l'anno 2012.**

I **oggetti diversi dalle persone fisiche con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare** devono indicare il periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese per le quali intendono fruire della detrazione d'imposta del 55 per cento. Ad esempio, un soggetto con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, 1° luglio – 30 giugno, che ha iniziato nel mese di luglio 2012 lavori per interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il 30 giugno 2013, è tenuto ad inviare la presente comunicazione entro il 28 settembre 2013, indicando come periodo di riferimento il periodo d'imposta dall'1/07/2012 al 30/06/2013.

PERIODO DI RIFERIMENTO	RISERVATO AI SOGGETTI CON PERIODO D'IMPOSTA DIVERSO DALL'ANNO SOLARE								
	ANNO	PERIODO D'IMPOSTA			PERIODO D'IMPOSTA				
		dal	giorno	mese	anno	al	giorno	mese	anno

**Dati del dichiarante:** nella sezione **devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici ovvero la denominazione o ragione sociale del soggetto "possessore"** (proprietario o titolare di altro diritto reale) **ovvero "detentore" dell'immobile** (locatario, comodatario), **barrando la relativa casella.**

È necessario barrare anche la casella "contitolare" in caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile, ovvero di pluralità di locatari o comodatari, se più soggetti hanno diritto alla detrazione.

#### **OSSERVA**

Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici della persona fisica che trasmette la comunicazione, barrando la casella "amministratore" del condominio o "condomino". Deve essere inoltre indicato, nell'apposito spazio, il codice fiscale del condominio.

I **soggetti non residenti** devono indicare, inoltre, lo stato estero di residenza e il relativo codice rilevabile dall'elenco degli Stati esteri allegato alle istruzioni del modello Unico e pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

<b>DATI DEL DICHIARANTE</b>	Codice fiscale		
	PROPRIETÀ PRIVATA Possessore      Detentore      Contitolare		
	PROPRIETÀ COMUNE Amministratore      Condomino      Codice fiscale del condominio		
<b>Persone fisiche</b>	Cognome      Nome      Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Provincia (sigla)		
	Data di nascita      Comune (o Stato estero) di nascita		
	giorno      mese      anno		
<b>Soggetti diversi dalle persone fisiche</b>	Denominazione o ragione sociale		
<b>Soggetti non residenti</b>	Stato estero di residenza	Codice Stato estero	Numero di identificazione fiscale estero

**Riservato a chi firma la comunicazione per conto di altri:** il riquadro deve essere compilato **soltanto nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto diverso da colui che sottoscrive la presente comunicazione** (ad esempio tutore di minore, rappresentante di società). Nel caso in cui **il dichiarante sia un soggetto diverso da persona fisica la comunicazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o dal rappresentante negoziale.**

Devono essere **indicati il codice fiscale, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita del soggetto che sottoscrive la dichiarazione** e, nell'ipotesi in cui il rappresentante legale della società o dell'ente dichiarante sia una società, **va indicato anche il codice fiscale di quest'ultima.**

Per quanto riguarda il **codice di carica**, lo stesso deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione della presente comunicazione e pubblicati nel sito internet dell'Agenzia delle entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

<b>RISERVATO A CHI FIRMA LA COMUNICAZIONE PER CONTO DI ALTRI</b> (es. rappresentante di società, tutore di minore)	Codice fiscale del sottoscrittore		Codice carica	Codice fiscale società dichiarante
	Cognome      Nome      Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Provincia (sigla)			
	Data di nascita      Comune (o Stato estero) di nascita			
	giorno      mese      anno			

**Dati dell'immobile:** indicare i dati catastali dell'immobile su cui sono eseguiti i lavori, rilevabili dal certificato catastale o dall'atto di compravendita. **In mancanza dei dati catastali identificativi dell'immobile, devono essere indicati gli estremi della domanda di accatastamento.**

DATI DELL'IMMOBILE	Comune	Provincia (sigla)		CAP
	Indirizzo			N. civico
DATI DEL CATASTO	Codice catastale	Foglio	Numero/Particella	Sub
DATI DOMANDA DI ACCATASTAMENTO	Data giorno   mese   anno		Numero protocollo	

**Tipologie di interventi e spese sostenute nel periodo di riferimento:** in questo quadro bisogna barrare la casella o le caselle relative agli interventi che proseguono oltre il periodo d'imposta, effettuati sull'immobile individuato nella comunicazione e indicare l'ammontare delle spese corrispondenti, sostenute nel periodo di riferimento (vedi sopra per il dettaglio dei massimali di spesa e di detrazione).

TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI (comma 344)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	,00
	INTERVENTI SULL'INVOLUCRO DI EDIFICI ESISTENTI (comma 345)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	,00
	INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI (comma 346)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	,00
	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (comma 347)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	,00

**Data inizio lavori:** indicare la data di inizio dei lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica indicati nel modello.

DATA INIZIO LAVORI	giorno	mese	anno
--------------------	--------	------	------

**Sottoscrizione:** il modello deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.

SOTTOSCRIZIONE	FIRMA
----------------	-------

**Impegno alla presentazione telematica:** il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette la comunicazione. L'intermediario deve riportare: il proprio codice fiscale; se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo; la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la comunicazione.

**IMPEGNO ALLA  
PRESENTAZIONE  
TELEMATICA**

Codice fiscale dell'intermediario

N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Riservato  
all'intermediario

Data dell'impegno

giorno

mese

anno

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

## **Sanzione**

La **presentazione tardiva** (oltre il 2.4.2013) ovvero **l'omessa presentazione** del mod. IRE, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.4.2010, n. 21/E:

- non preclude la possibilità di beneficiare della detrazione del 55%;
- comporta l'applicazione della sanzione da € 258 a € 2.065.

Si evidenzia che le violazioni in esame **non sono** regolarizzabili tramite la c.d. "*remissione in bonis*" introdotta dal DL n. 16/2012.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*** Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**